

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Professioni: no al limite di tre praticanti, formazione non riservata

Francesco Machina Grifeo (Guida al Diritto)

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE CONSULTIVA - ADUNANZA 5 LUGLIO 2012 N. 5262

Non c'è la bocciatura da parte del Consiglio di Stato (parere 5262/2012) dello schema di Dpr sulla riforma degli ordini professionali ma poco ci manca. Bocciato il limite di tre praticanti per studio e anche l'obbligatorietà del tirocinio per tutte le categorie professionali. Da valutare anche se il limite massimo di 6 mesi svolti all'estero non cozzò con le regole Ue. Sull'assicurazione professionale, poi, sarebbe auspicabile una stretta che riconducesse ai soli ordini la negoziazione delle polizze. Sulle formazioni, invece, gli ordini non dovrebbero godere di situazioni di favore

Cominciamo con le ragioni di accordo. La Sezione consultiva condivide la scelta di procedere con un unico regolamento per tutte le professioni ed anche l'inquadramento nella materia trasversale della concorrenza, infatti, essendo materia in competenza esclusiva dello Stato, ci si sottrae ad eventuali censure da parte delle regioni.

Entrando nel merito, però, già all'articolo 1 arrivano i primi appunti del Collegio. La definizione di "professione regolamentata" appare "eccessivamente ampia". Non convince il riferimento "ai soggetti che si trovano inseriti in un qualsiasi albo, registro o elenco". Per gli "elenchi" e "registri", infatti, se vi è il requisito di una qualificazione professionale manca l'attribuzione "in capo ai relativi organi" di ulteriori "poteri" riconducibili a "funzioni amministrative". Insomma, il rischio è di gravare anche questi ambiti di adempimenti accessori e non necessari per "attività minori".

Accesso

In tema di accesso (art. 2) poi va reso più chiaro il divieto di limitazioni, riformulando la norma che non appare "coerente con il divieto di limitazioni fissato in via generale".

Pubblicità informativa

Ampio spazio è anche dedicato al capitolo della "pubblicità informativa" (Art. 4). Innanzi tutto, la Sezione richiama l'amministrazione ad adoperare esclusivamente questa formula e non quella "informazioni pubblicitarie". Poi, andrebbe eliminato l'inciso che ne limita la portata a comunicazioni "funzionali all'oggetto". Non è chiaro il parametro di valutazione e siccome dalla violazione possono derivare delle sanzioni disciplinari, si rischia di inserire elementi ambigui. Andrebbe aggiunto invece che la violazione dei doveri di "correttezza e non ingannevolezza" potrà essere valutata anche alla luce delle previsioni del codice del consumo.

Assicurazione professionale

Per Palazzo Spada, sull'importante capitolo dell'assicurazione professionale (art. 5) si deve tornare alla norma primaria che stabilisce la possibilità da parte dei Consigli nazionali e degli enti previdenziali di categoria di negoziare le condizioni generali delle polizze assicurative. Andrebbe cassata dunque la parola "anche" che figura nello schema.

Tirocinio

In tema di tirocinio (art. 6), invece, lo schema di regolamento ne introduce l'obbligatorietà per tutte le professioni. Per il Consiglio di Stato però dalla norma primaria "non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate ed appare, quindi, preferibile lasciare agli ordinamenti delle singole professioni la decisione della necessità e della durata del tirocinio, sentito il ministero vigilante".

Va poi aggiunto sempre all'articolo 6 (comma 4) dove regola l'iscrizione nel registro dei praticanti per coloro che abbiano conseguito la laurea richiesta, la possibilità di farlo anche in concomitanza con il corso di studi, in presenza di appositi convenzioni, come stabilito dalla norma.

Bocciato anche il tetto di tre tirocinanti contemporaneamente (art. 6, comma 3), salvo deroghe. A Palazzo Spada non piace né la soglia massima che non risulta giustificata, né la possibilità di deroga che se non adeguatamente regolamentata rischia di dar luogo a disparità. Saranno dunque i Consigli degli ordini a dover decidere con regole generali, seguendo il principio per cui l'accesso non va in alcun modo

ostacolato. Rimane da valutare poi se il limite di 6 mesi per il tirocinio all'estero non sia incompatibile con l'attuale quadro normativo comunitario.

Troppo "gravosa" e "non proporzionata" anche la regola per cui l'interruzione della pratica per oltre 6 mesi, azzerava l'intero

tirocinio. La previsione, dunque, andrebbe eliminata o previsto un periodo di interruzione più "ampio".

Con specifico riferimento agli avvocati, per il praticantato presso gli uffici giudiziari sarebbe auspicabile che la fonte permanga il Dpr sentito il Csm e tutti gli organi di autogoverno delle magistrature.

Confermato poi che la nuova durata massima si applica anche ai praticantati in corso.

Corsi di formazione

Corsi di formazione (art. 9, comma 6). Anche su questo si appuntano i rilievi di Piazza Capo di Ferro. La previsione dell'obbligatorietà "sempre irrigidire notevolmente le modalità di svolgimento del tirocinio", la frequenza dunque dovrebbe essere facoltativa, "oltre che alternativa, e non concorrente", allo svolgimento della pratica. Mentre sotto il profilo organizzativo non convince la differenziazione tra le associazioni di iscritti agli albi e le altre che necessitano di specifiche autorizzazioni.

Formazione continua

E anche sulla "formazione continua" (art. 7) arriva la stoccata contro il tentativo di riservare agli ordini un ruolo di primo piano. A dover essere fissati sono i requisiti minimi, mentre non ha importanza quale sia il soggetto attuatore, anche se privato. Quello che conta è che "ordini, collegi e associazioni professionali" non siano posti "in posizione di vantaggio".

Regime disciplinare

Sul fronte disciplinare (art. 9), poi, ferma restando l'impossibilità di incidere per via regolamentare su quei casi in cui gli ordini hanno una vera e propria funzione giurisdizionale, il regolamento potrebbe limitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari (anche nei consigli giurisdizionali) non può esercitare funzioni amministrative. Non è giustificata invece l'esclusione di soggetti terzi rispetto agli iscritti dagli organi di disciplina. E neppure ha fondamento il criterio secondo cui funzioni disciplinari, non giurisdizionali, sarebbero affidate ai primi non eletti alla carica di consigliere nazionale.